

OGGETTO: Ordinanza n. 1637 - Revoca Ordinanza di sospensione dei mercati n. 1614 del 09/03/2020

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 11 marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid – 19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 1614 del 9 marzo 2020 con le quale è stata disposta la sospensione dei mercati settimanali e delle attività di commercio su aree pubbliche, al fine di impedire l'assembramento di persone considerato il forte rischio di contatti sociali:

RICHIAMATI il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, il DPCM e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia emanati in data 17/05/2020 aventi ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, che consentono la ripresa delle attività economiche, commerciali e di servizio;

PRESO ATTO CHE, come ufficializzato dalle autorità sanitarie, nel Comune di Iseo si è registrato un arresto di contagi, come peraltro su tutto il territorio nazionale;

RISCONTRATO inoltre che dall'inizio dell'emergenza Covid – 19, la popolazione ha avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza in ordine al puntuale rispetto delle misure igienico sanitarie dettate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri intercorsi dal 23 febbraio al 26 aprile 2020 e più volte ricordate nelle diverse ordinanze del Sindaco e del Presidente della Regione Lombardia, dando prova pertanto che alcuni comportamenti finalizzati al contrasto del contagio virale, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuali, sono diventati modi di agire generalizzati:

RITENUTO, quindi, che si possa consentire, ancorché in forma contingentata, la ripresa delle attività mercatali e del commercio su aree pubbliche per entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, a condizione che siano rispettate le linee guida allegate alle disposizioni normative sopra richiamate e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del Covid – 19; VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, la revoca dell' Ordinanza Sindacale n. 1614 del 9 marzo 2020 e, per effetto della presente, si dispone, con effetto immediato, la ripresa delle attività di mercatali e del commercio su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare.



- 1. Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale ed il maggiore distanziamento dei posteggi, i banchi del mercato siano riallocati, qualora necessario, nel rispetto dei contenuti di protocolli e linee guida allegati al Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, al DPCM e all'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia emanati in data 17/05/2020 aventi ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, che qui si intendono integralmente richiamati.
- 2. Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune.
- 3. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nei dispositivi degli Organi competenti e del presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia.

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Iseo, 28 maggio 2020

IL SINDACO DOTT. MARCO GHITTI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)